

Prot. n. R.U. 46250

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione";

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli del 5 gennaio 2015 con la quale è stato approvato lo schema di domanda di regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi dell'art.1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4084 del 15 gennaio 2015, con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse, mediante concessionario di Stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che la società OIA SERVICE Limited, con sede in Malta - 60 Tigne Towers GGE Level 1 Tigne Street - Sliema, ha presentato dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'articolo 1, comma 643, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dichiarando di voler effettuare la raccolta delle scommesse in qualità di titolare di rete fisica di raccolta di scommesse, composta di n. 100 punti di raccolta e dotata di proprio collegamento diretto al Totalizzatore Nazionale;

ATTESO che, in data 2 marzo 2015, la società OIA SERVICE Limited ha sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, divenendo titolare della raccolta delle scommesse con il codice identificativo n.72001;

CONSIDERATO che la società OIA SERVICE Ltd non ha perfezionato la regolarizzazione fiscale mediante il pagamento del saldo dell'imposta unica pregressa dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lettera e), relativamente ai punti di raccolta 93119 e 93130, manifestando espressamente la volontà di rinunciare ai suddetti punti di raccolta precedentemente acquisiti;

VISTA la nota prot. n. 33664 del 5 aprile 2016, con la quale, a seguito della suddetta rinuncia, è stato comunicato, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 643, lettera h), della L. n. 190/2014, e di quanto espressamente riportato nell'art. 10, comma 2, lettera h) del suddetto disciplinare, l'avvio del procedimento di decadenza dei punti di raccolta nn. 93119 e 93130, ubicati rispettivamente nel comune di Sanluri (CA) e nel comune di Livorno e di revoca dei titoli autorizzatori n. A151645 del 10 luglio 2015 relativo all'attivazione del punto di raccolta cod. n. 93119 e n. A15904 del 5 maggio 2015 relativo all'attivazione del punto di raccolta cod. n. 93130, con conseguente sospensione cautelare del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a far data dal 7 aprile 2016, nelle more dell'emanazione del citato provvedimento;

CONSIDERATO che, trascorso il termine assegnato con la nota suindicata, la società OIA SERVICE Ltd non ha presentato controdeduzioni di replica all'addebito contestatole,

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, la decadenza del diritto alla raccolta delle scommesse per il punto di raccolta sito in Sanluri (CA), Via Carlo Felice n.85/A, avente codice n. 93119 e per il punto di raccolta sito in Livorno, Via San Giovanni n. 42, avente codice n. 93130.

Per l'effetto, devono intendersi revocati il titolo autorizzatorio n. A151645 emesso il 10 luglio 2015 relativo all'attivazione del punto di raccolta cod. n. 93119 e quello n. A15904 emesso il 5 maggio 2015 relativo all'attivazione del punto di raccolta cod. n. 93130.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, li 12 maggio 2016

IL DIRIGENTE

Pietro Ferrara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993*